

Commento a Tribunale penale Milano, sez. IV, sent. 1440/2012 del 10 febbraio 2012

Quando macellare un animale è un crimine (anche per lo Stato) e non solo per gli “animalisti”. Aperture verso nuovi approdi?

La prima sentenza per maltrattamento di animale durante la macellazione (che peraltro dimostra ancora una volta che i reati a danno degli animali si applicano a tutti i settori senza zone franche)

A cura della Dr.ssa Annalisa Gasparre

Proprietario e operatori di un ristorante etnico sono finiti davanti al Tribunale penale di Milano per aver maltrattato nel giugno 2010 cinque anatre che volevano macellare. Il Tribunale di Milano ha giudicato con rito abbreviato tutti i cinque imputati condannandoli perché, nei locali del ristorante ubicato in Milano, Corso Porta Ticinese, in concorso tra loro, cagionavano a cinque anatre lesioni consistite in tagli all'altezza del collo, dopo aver legato ad esse le zampe con dello scotch da imballaggio, con la conseguenza che ne provocavano anche la morte.

Si tratta della conferma – che porta la firma di un giudice di merito – circa la configurabilità del reato di maltrattamento di animali, aggravato dalla morte, a tutti gli animali, addirittura a quelli che finiscono in cucina¹, detto in altri termini, quelli che cessano di essere animali per diventare cibo.

La sentenza **Tribunale penale Milano, sez. IV, sent. 1440/2012 del 10 febbraio 2012 - Est. Guadagnino M.T.** si segnala per vari motivi e soprattutto perché pare essere la prima in cui si giudica il trattamento di un animale in un settore – quale quello della macellazione – che è ancora tabù, argomento tollerato e (curiosamente?) confinato ai margini della discussione sui diritti degli animali persino negli ambienti zoofili, e forse anche in quelli animalisti; questo nonostante sia conosciuto da sempre (anzi, si parla di tradizioni) e attività chiaramente percepibile nella sua portata di massima lesione alla vita.

¹ Al pari di quanto ritenuto dal magistrato del Pubblico Ministero chiamato a sostenere l'accusa in giudizio, la giurisprudenza di merito e di legittimità più recente univocamente concorda nel ritenere che sebbene caccia, vivisezione, macellazione e attività circense siano formalmente “esonerali” dall'art. 19 *ter* disp. coord. e trans. L. 189/2004 non si deve cadere nell'equivoco di considerare tali settori come “zone franche” rispetto alla normativa generale penale. In questo senso, si veda l'avallo autorevole della Cassazione penale sent. n. 11606/2012 del 26 marzo 2012 (di poco successiva la pronuncia in commento).

I FATTI

In breve, i fatti di cui si è occupato il Palazzo di Giustizia di Milano possono ricostruirsi come segue.

La Polizia di Stato veniva chiamata da una donna che riferiva di aver notato un uomo che scaricava dalla propria auto due scatole di cartone forate e, dopo averle introdotte in un sacco di plastica nera, le portava all'interno dei locali del ristorante. Sentendo una "specie di guaito", la signora chiamava la Polizia, riferendo il sospetto che vi fosse un cane.

Giunti sul posto gli operatori entravano nel retro del locale e notavano che tre cittadini cinesi – vista la Polizia – tentavano di occultare all'interno di un sacco di plastica di colore nero cinque anatre decapitate e ancora sanguinanti mentre una sesta, moribonda, era posta su un tavolo. Il pavimento si presentava sudicio e pieno di sangue; le anatre avevano le zampe legate con lo scotch da imballaggio.

Interveniva anche personale dell'Asl U.O. Veterinaria che disponeva la chiusura amministrativa dei locali.

Richiesto il giudizio abbreviato da parte degli imputati, si costituiva parte civile l'associazione LAV chiedendo, per quanto di sua competenza, anche il risarcimento del danno morale provocato dalla condotta delittuosa che aveva ripercussioni negative, certamente non documentabili, ma *in re ipsa* per la tipologia della situazione in esame, atteso altresì che strutturalmente il sodalizio associativo è articolato con previsione di uno specifico settore tematico denominato Allevamenti e Macelli. La parte civile collaborava fattivamente con la Pubblica Accusa nel delineare gli aspetti di illiceità della legislazione speciale cui fare riferimento nel giudicare il delitto contestato che doveva armonizzarsi con dettagliata normativa amministrativa. All'uopo, sfruttando i poteri e le facoltà previste dal codice di rito, depositava memoria ex art. 121 c.p.p. e breve CTP.

L'assunto di base – poi dimostrato e condiviso dal giudicante – muoveva dall'affermazione per cui *la destinazione (alimentare) delle anatre*, argomento che aveva formato oggetto delle difese degli imputati in sede di memoria ex art. 415 bis c.p.p., *non faceva venir meno né crudeltà né assenza di necessità* (i due requisiti che devono, alternativamente, sussistere positivamente per configurare il maltrattamento punibile), *né sussisteva una sorta di esonero tout court all'applicazione della norma penale al settore alimentare*.

IL TESSUTO NORMATIVO CON CUI COORDINARE LA LEGISLAZIONE PENALE

La legge speciale in materia di macellazione attualmente in vigore è il d.lgs. 333/98 che prevede le modalità con cui gli animali – se proprio li si vuole trasformare in cibo – vanno soppressi.

Il decreto in parola – che pur disciplina quella che resta un'uccisione di animali – dopo aver precisato che rimangono ferme le "disposizioni contro il maltrattamento degli animali" (artt. 1 e 2), dispone le specifiche modalità con cui la macellazione e l'abbattimento devono essere condotte, cioè "in modo tale da risparmiare agli animali eccitazioni, dolori e sofferenze evitabili" (art. 3).

Le operazioni devono essere condotte "solo da persone in possesso della preparazione teorica e pratica necessaria a svolgere tali attività in modo umanitario ed efficace" (art. 7).

Questi i limiti invalicabili che l'uccisione di animali a scopo alimentare deve osservare ma che – da quanto emergeva dalle carte processuali poste a fondamento del giudizio – erano state platealmente violati dagli imputati.

In termini generali, il decreto prevede una deroga per la macellazione di volatili da cortile per uso familiare, rispetto alle disposizioni su immobilizzazione, stordimento e dissanguamento previsti dall'art. 5 sulla base delle indicazioni di cui agli allegati B, C e D, ma sempre fatto salvo il rispetto dell'art. 3 (risparmio di eccitazione, dolore e sofferenze). Ma il caso in esame non poteva in assoluto godere della deroga, in quanto certamente non si trattava di consumo familiare bensì – dati i luoghi in cui si consumava il delitto e l'ambito in cui maturavano i fatti – di somministrazione al pubblico di carni presso un ristorante.

Per completezza, si osservi che tra le previsioni di cui al decreto citato vi è quella della necessità di immobilizzare gli animali prima dello stordimento e della macellazione. L'allegato B (previsto dall'art. 5 co. 1 lettera b) all'art. 2 *expressis verbis* stabilisce che “***Gli animali non devono essere legati per le zampe***”, cosa che invece veniva accertata, sia dalla Polizia di Stato che sopraggiungeva durante le operazioni delittuose, sia dal personale veterinario Asl che rinveniva gli animali con le zampe legate.

Per quanto riguarda l'***abbattimento di volatili da cortile***, l'Allegato C dispone che la decapitazione possa essere utilizzata solo se autorizzata “da parte dell'autorità competente che dovrà segnatamente assicurarsi che vengano utilizzati da personale abilitato a farlo e nel rispetto delle disposizioni dell'articolo 3” (cioè, “in modo tale da risparmiare agli animali eccitazioni, dolori e sofferenze evitabili”). Al fine di rispettare le disposizioni speciali, se anche le carni fossero state destinate al consumo personale, l'uccisione doveva avvenire tramite dislocazione cervicale o decapitazione meccanica, anziché – come avvenuto – tramite resezione dei vasi senza previo stordimento.

LA MANCANZA DI NECESSITA'

Erroneo dunque sostenere che non vi sarebbe assenza di necessità nella condotta censurata, che era “dovuta”, secondo la difesa degli imputati, perché gli animali “andavano uccisi per essere macellati”.

Fermo restando che macellare gli animali (ovvero ucciderli) non corrisponde ad alcun imperativo morale né giuridico, ma costituisce una mera facoltà – e sarebbe ipocrita per chi scrive sorvolare sul punto – nel caso di cui si è occupato il Tribunale non era necessario sottoporre le anatre a “quel” trattamento. Seppure destinati a divenire alimento (peraltro di ignara provenienza) di (ignari) destinatari (gli avventori del ristorante), la macellazione doveva avvenire con modalità diverse, in luoghi diversi, tramite personale (qualificato) diverso. Invece, ***il sacrificio dell'animale è avvenuto in modo sommario, clandestino, illegale, gratuito***. In una parola: senza necessità.

LE GRAVI SOFFERENZE

È improbabile che non vi siano state gravi sofferenze, come sosteneva la difesa dell'imputato, sulla scorta del fatto che poteva presumersi vi fosse stato un abbattimento istantaneo dovuto alla decapitazione.

A confutare tale difesa, *in primis*, si rilevava che non si era trattato di decapitazione (invero, consentita solo se meccanica, autorizzata, e posta in essere da personale qualificato), bensì di uccisione tramite “taglio di vasi del collo”, secondo quanto emergeva dal verbale di sopralluogo della ASL intervenuta sul posto.

In secundis, la normativa di settore sopra indicata prevede o la decapitazione meccanica oppure la resezione dei vasi (ma previo stordimento!), ad indicare che, secondo la scienza medico-veterinaria, o il senso comune alla base delle scelte politico-legislative, *in assenza di stordimento, tagliare la gola ad un animale è fonte di sofferenza*.

Inoltre, le anatre erano state trasportate in spregio alle autorizzazioni afferenti le modalità di trasferimento (che ne limitano stress, sofferenza e disagi) ed erano legate per le zampe con scotch adesivo per imballaggi. Queste modalità, oltre ad essere contrarie alla normativa che disciplina il settore, si rivelavano certamente *fonte di sofferenza gratuita*.

Poiché si procedeva per maltrattamento di animali aggravato dalla morte (art. 544 *ter* c.p.) e non per uccisione di animale (art. 544 *bis* c.p.) è rispetto alla prima norma che andava svolto il ragionamento riguardo la sussistenza dei due distinti eventi della “morte” (richiesta per il delitto di uccisione) e della “lesione” o “sottoposizione a sevizie” (indicati dalla fattispecie incriminatrice del maltrattamento)².

Non vi è infatti chi non veda che un conto è dire che l’uccisione era “necessaria”, perché, ad esempio, permessa dalla normativa in materia di macellazione per fini alimentari (anche se nel caso in esame la stessa veniva violata, con conseguente esclusione dall’area della condotta consentita se legittima), altro è dire che il *maltrattamento* era necessario.

Così non è. Non è infatti necessario maltrattare un animale per ucciderlo a fini alimentari.

E lo dimostra, se ce ne fosse bisogno, una specifica normativa che regola l’atto estremo dell’uccisione di animale per “fini alimentari” avendo cura, al contempo, di tutelare al massimo – secondo le conoscenze scientifiche consacrate nella legge – il “benessere” degli stessi animali immolati, così predisponendo una opportuna disciplina delle modalità con cui ciò deve avvenire: si va dalle modalità di “trasferimento, stabulazione, immobilizzazione, stordimento, macellazione e abbattimento che devono essere condotte in modo tale da risparmiare agli animali eccitazioni, dolori e sofferenze evitabili”, norma inderogabile anche per le ipotesi di consumo alimentare (art. 3 d.lgs. cit.), alla necessità che tali operazioni siano “effettuate solo da persone in possesso della preparazione teorica e pratica necessaria a svolgere tali attività in modo umanitario ed efficace” (art. 7), e ancora, dal divieto esplicito di legare le zampe agli animali, alla previsione di specifica autorizzazione per la decapitazione di volatili da cortile, in modo da assicurare la sussistenza dell’abilitazione di idoneo personale e, in definitiva, il rispetto di quanto previsto dall’art. 3.

² La circostanza che – quale conseguenza dei maltrattamenti – gli animali siano morti, costituisce solo un evento ulteriore, benché conosciuto dagli imputati, e anzi voluto, rispetto alla sussistenza del delitto di maltrattamenti.

LA LESIONE DEL BENE GIURIDICO

Quanto detto poi è per ribadire che è stato danneggiato il bene giuridico tutelato dalla norma incriminatrice³ che – oltre a tutelare *l'animale in sé* (*ex multis*, Cass. pen., sez. III, 14.03.1990, Fenati) – tutela altresì quel *sentimento di pietà* che le normative di settore – disciplinando gli ambiti, spesso letali, in cui gli animali sono coinvolti, come nel caso di specie è quello dell'uccisione a fini alimentari – mirano precipuamente a proteggere. Tale sentimento di pietà e di compassione che l'uomo prova verso gli animali viene offeso quando un animale subisce crudeltà e ingiustificate sofferenze.

Afferma il Giudice in sentenza che “la tutela penale del ‘sentimento per gli animali’ logicamente presuppone, proprio il *riconoscimento sociale di un valore proprio degli animali* e del *loro rapporto con l'uomo*”, che deve essere improntato al massimo rispetto, compatibile però con il soddisfacimento di altri interessi umani considerati dall'ordinamento prevalenti”. E continua “Ciò è reso evidente dalla configurazione dei delitti contro il sentimento degli animali: anche l'uccisione dell'animale (*l'offesa al fondamentale diritto alla vita*) è sanzionata dall'art. 544 *bis* non indiscriminatamente, ma solo se cagionata ‘per crudeltà o senza necessità’”.

Circa la paventata operatività dell'esclusione della condotta dall'area del penalmente rilevante, atteso il “fine” alimentare, il Giudice non ha dubbi: “l'episodio accertato non rientra tra tali casi ‘scriminati’ poiché non si è trattato di ‘macellazione’ di animali destinati all'alimentazione, pratica regolamentata dal D.lvo 333/98 il quale ne disciplina specificamente le modalità e le autorizzazioni. Non si trattava di macellazione, la cui normativa è tutelata in via amministrativa, posto che gli imputati non erano gli allevatori degli animali né erano titolari di un macello. Né le anatre erano destinate al consumo personale, privato e/o familiare, unico caso nel quale è ancora oggi *tollerata* la pratica “a domicilio” di “tirare il collo” alle galline sempre che si svolga ‘in modo tale da risparmiare agli animali eccitazioni, dolori e sofferenze evitabili’ (cfr. artt. 3 e 9 D.lvo citato)”.

³ La norma, come noto, è stata introdotta dalla tanto vituperata legge 189 del 2004 che, secondo alcuni, avrebbe tutelato solo cani e gatti, portando i diritti degli animali indietro di 15 anni. Molto c'è ancora da fare, non lo si nega, ma conoscere, applicare, coordinare e argomentare per mezzo del bagaglio legislativo e giurisprudenziale – anche non ristretto al mondo degli animali – è il dovere dell'interprete del diritto che non vuole fare il “ragioniere” dell'ordinamento, ma l'artigiano, il creatore del diritto vivente. Adempiendo questo dovere la cui fonte nasce alla foce del fiume dei diritti – di tutti, uomini, donne, bambini, anziani, animali, emarginati, malati, ecc. – negati e violati in ogni epoca e in ogni luogo, si possono ottenere risultati certo non definitivi né risolutivi, ma necessari all'evoluzione della società e magari idonei a diminuire l'entità di quel tributo che dovremmo pagare per il semplice fatto di essere qui (e dimostrarne di averne davvero diritto).

⁴ Fonte sopranazionale ha riconosciuto che “*l'uomo ha l'obbligo morale di rispettare tutte le creature*”. Si tratta della Legge 4 novembre 2010 n. 201 che ha ratificato e dato esecuzione alla Convenzione Europea per la protezione degli animali da compagnia, fatta a Strasburgo il 13 novembre 1987. Ecco perché la giurisprudenza di merito, in tempi recenti, ha affermato che, nell'attuale ordinamento, “*il sentimento per gli animali ha protezione costituzionale e riconoscimento europeo*” (Trib. Varese, sez. I civ., 7.12.2011 Est. Buffone). Afferma poi il Trattato sul funzionamento dell'Unione Europea, all'art. 13 che “Nella formulazione e nell'attuazione delle politiche dell'Unione nei settori dell'agricoltura, della pesca, dei trasporti, del mercato interno, della ricerca e sviluppo tecnologico e dello spazio, l'Unione e gli Stati membri tengono pienamente conto delle esigenze in materia di benessere degli *animali* in quanto *esseri senzienti*”.

SUSSISTE IL DATO OGGETTIVO DEL MALTRATTAMENTO ...

Motivando in modo davvero accurato la propria decisione, afferma il Giudice che “proprio dalla lettura delle disposizioni sulla macellazione prevista per i volatili da cortile si evince che si tratta di animali che, secondo gli esperti (ma anche non, considerato che si tratta di bestie dotate di sistema nervoso), hanno caratteristiche etologiche tali per cui, in certe condizioni, soffrono sicché *l'omesso rispetto della normativa minima prevista per il trasporto e la macellazione* di tali animali consente di qualificare il fatto accertato come *maltrattamento di animali*. Così appare evidente che trasportare le anatre in un portabagagli privo d'aria all'interno di scatoloni forati e con le zampe legate dallo scotch provoca sofferenze inutili anche in caso di viaggi brevi e che tagliare il collo all'anatra (c.d. jugulazione, ossia resezione dei vasi, concetto diverso dalla decapitazione), senza averla prima stordita, provoca dolore nella prima fase di dissanguamento poiché la morte non è istantanea”.

... NON GIUSTIFICATO

Il Tribunale di Milano afferma che “l'ingiustificata sofferenza degli animali non risultava poi necessitata da alcuna esigenza degna di tutela. Tale non è l'alimentazione in un esercizio pubblico posto che il ristoratore, nel rispetto della normativa di settore, deve approvvigionarsi della merce per i clienti attraverso canali ufficiali e sicuri e non certo uccidere gli animali in cortile.

*Il reperimento e il sacrificio degli animali era dunque illegale, clandestino, sommario e gratuito e dunque non appariva motivato da alcuna necessità o giustificazione ma solo da mera convenienza*⁵. *L'uccisione delle anatre così come effettuata dagli imputati è stata pertanto immotivatamente e volontariamente preceduta da una pratica lesiva degli animali che integra oggettivamente e soggettivamente il maltrattamento penalmente rilevante*”. Per tali motivi gli imputati venivano dichiarati tutti colpevoli del reato loro ascritto e condannati alla pena di due mesi di reclusione, a cagione delle attenuanti concesse e della scelta del rito, oltre ai benefici di legge; seguiva la condanna alle spese processuali e al risarcimento della parte civile e alle spese legali da questa sostenute.

IL RISARCIMENTO DELLA PARTE CIVILE

Al fine di rendere in qualche modo effettiva la punizione dei colpevoli che presumibilmente avrebbero beneficiato dei benefici concedibili in via generale, rispetto ai quali poco o nulla può farsi se non cambiare la legge penale (sostanziale e processuale generale e non solo quella specifica riguardante i delitti contro gli animali), la LAV costituita parte civile – oltre a svolgere un importante ruolo di ausilio al Pubblico Ministero nel contribuire a chiarire gli aspetti tecnico-legislativi nella materia specifica – chiedeva il risarcimento dei danni morali patiti in conseguenza del delitto sopra descritto, pretesa che trova il suo fondamento legislativo nel combinato disposto degli artt. 185 c.p. e 2059 c.c. Secondo la Suprema Corte di Cassazione la voce di danno non patrimoniale include tanto il danno morale, consistente in sofferenze, turbamenti, menomazioni dell'equilibrio psichico, quanto il danno che, pur

⁵ Sul punto, si veda come nel concetto di necessità si fa rientrare sia lo stato di necessità ex art. 54 c.p., sia ogni altra situazione che induca alla condotta lesiva nei confronti dell'animale per evitare un pericolo attuale di un'offesa ingiusta ad un diritto proprio o altrui, sempre che vi sia proporzione. Rimane esclusa, invece, la giustificazione quando si tratti soltanto della convenienza od opportunità (Cass. pen. sez. III, n. 43230/2002 – Cass. pen. sez. III, n. 1506/2007).

non coinvolgendo la sfera dei sentimenti, degli affetti e della psiche, né comportando un nocumento riscontrabile in termini monetari, si evidenzia come compromissione di posizioni soggettive, parimenti tutelate, quali sono i **diritti immateriali della personalità**. Con specifico riferimento alla persona giuridica, nella sentenza n. 11592/2002 la Corte affermava che *“la persona giuridica, per sua natura, non può subire dolori, turbamenti o altre similari alterazioni, ma è portatrice di quei diritti della personalità, ove compatibili con l’assenza di fisicità, e, quindi, dei diritti all’esistenza, all’identità, al nome, all’immagine e alla reputazione...”*.

Uno specifico danno all’immagine si ravvisava nel caso di specie, per le indubbie ripercussioni negative che simili episodi producono nei consociati e negli associati, considerando la frustrazione degli interessi associativi e atteso il ruolo di “formazione sociale” ex artt. 2-18 Cost. nel quale il singolo svolge e sviluppa la propria personalità, tipico della costituita parte civile. Tali ripercussioni negative non sono certamente documentabili ma *in re ipsa* per la situazione in esame.

Tra l’altro, è proprio alla stregua di tali ragioni di ordine morale e di tutela della propria immagine che è consuetudine e specifica volontà della LAV concorrere a perseguire i reati di cui siano vittima gli animali e ciò anche qualora l’intervento legale teso all’inserimento della pretesa civile in sede penale costituisca più un onere che una realistica (e realizzabile) pretesa risarcitoria.

Sulle richieste avanzate dalla parte civile, sottoscrivendo in pieno le ragioni di diritto evidenziate a fondamento delle pretese, il Giudice rilevava che la *legittimazione ad agire e l’esistenza dei danni non patrimoniali azionati dall’ente* erano “presupposti in via astratta e con riferimento all’ente in questione dalla ormai costante giurisprudenza”, di talché “quanto accertato costituisce una *grave violazione delle norme a tutela degli animali e dunque rappresenta senza dubbio una compromissione dei diritti e degli interessi dei consociati e degli associati di un ente che ha come fine primario e statutario la protezione dei diritti degli animali*”.

La “vera” condanna, come si accennava, è infatti quella al risarcimento del danno quantificato in Euro 12.000,00 “tenuto conto degli animali maltrattati e uccisi (6), del luogo (ristorante nel centro di Milano) ove è stato commesso il reato e del numero, superiore a due, dei soggetti coinvolti e riconosciuti responsabili”. Vera condanna perché eseguibile, non sospesa. Difficile sarà ottenere l’effettività della condanna, ma altrettanto difficile sarà sfuggirvi.

Del resto, difficile era anche penetrare nel tabù delle condotte socialmente giustificate e tollerate quali quelle di “tirare il collo alla gallina, così come decapitare un’anatra, per fini alimentari, come usare qualche misurato strumento di comando verso il somaro riottoso”. Difficile sì, ma il primo round lo hanno vinto le persone che queste condotte non le tollerano, il primo round l’ha vinto l’associazione che ha sostenuto l’applicabilità della Legge 189/2004 a tutti gli animali, quelli che hanno messo le anatre non sulla tavola, ma i loro carnefici al banco degli imputati in un’aula di Tribunale.

Annalisa Gasparre

Pubblicato il 30 aprile 2012

Riportiamo in calce la motivazione integrale della sentenza in commento

© Copyright riservato www.dirittoambiente.com - Consentita la riproduzione integrale in fotocopia e libera circolazione senza fine di lucro con logo e fonte inalterata

E’ vietato il plagio e la copiatura integrale o parziale di testi e disegni a firma degli autori - a qualunque fine - senza citare la fonte - La pirateria editoriale è reato (legge 18/08/2000 n° 248)

N. 14644/11 Reg. Gen.Trib.
N. 50415/10 N.R.MOD.21(P.M.)
N. / G.I.P. (MOD.20)

Sentenza N. 1440/2012
Del 10/02/2012

REPUBBLICA ITALIANA



IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Tribunale Ordinario di Milano
IN COMPOSIZIONE MONOCRATICA
SEZIONE 4° PENALE

Composto dai Sigg. Magistrati

Dott. MARIA TERESA GUADAGNINO Giudice

ha pronunciato la seguente

SENTENZA

nella causa penale contro

G nata il 09.11.1969 a Hu Nan (Cina), elettivamente domiciliata presso lo studio del difensore di fiducia avv. in Milano Piazza
libera, contumace.

↓ nato il 25.12.1963 a Zhejiang (Cina), elettivamente domiciliato presso lo studio del difensore di fiducia avv. in Milano Piazza
libero, contumace.

↑ nato il 21.12.1977 a Zhejiang (Cina), elettivamente domiciliato presso lo studio del difensore di fiducia avv. in Milano Piazza
libero, contumace.

↑ nato il 07.08.1970 a Zhejiang (Cina), elettivamente domiciliato presso lo studio del difensore di fiducia avv. in Milano Piazza
libero, contumace.

↑ nata il 20.09.1970 a Zhejiang (Cina), elettivamente domiciliata presso lo studio del difensore di fiducia avv. in Milano Piazza
libera, contumace.

Tutti difesi di fiducia dall'avv. con studio in Milano F.

IMPUTATO

previsto e punito dagli artt. 110, 544 ter co 3 c. p., perché in concorso tra loro, nei locali del ristorante "Café", ubicato in Milano, corso di F.lli
di proprietà di, cagionavano lesioni consistite in tagli all'altezza del collo a 5 anatre, dopo aver legato ad esse le zampe con dello scotch da imballaggio e provocandone la morte.
Compresso in Milano il 28 giugno 2010

PARTE CIVILE:

LAV LEGA ANTI VIVISEZIONE, in persona del Vice Presidente e Legale Rappresentante pro tempore Roberto Bennati, elettivamente domiciliata presso lo studio del difensore di fiducia Dr.ssa Anna (PV), Strada San Marco n. 129
rappresentata e difesa dalla Dr.ssa Anna (PV), Strada San Marco n. 129

Data arresto
Data eventuale scarcerazione

DEPOSITATO IN CANCELLERIA

il 10/02/2012

Milano,
IL SOST. PROC. GENERALE

Estratto Esecutivo a:

- a) Procura Repubblica
- b) Corpi Reato
- c) Mod.1

Estratto a:

- a) Mod.21 P.M.
- b) Carceri

Redatta Scheda il

per
comunicazione all'ufficio elettorale del Comune di

il
estratto all'Ufficio Campione Penale per forfezzazione

il
Campione Penale

Art.

CONCLUSIONI DELLE PARTI

All'udienza dell' 11/01/2012 il Giudice ammette gli imputati al rito abbreviato e all'udienza del 10/02/2012 le parti così concludono:

PUBBLICO MINISTERO: concesse le attenuanti generiche, considerata la diminuzione per il rito, chiede la condanna alla pena finale di mesi 4 di reclusione per ciascuno degli imputati.

DIFESA PARTE CIVILE: chiede dichiarare la penale responsabilità degli imputati e condannarli alla pena ritenuta di giustizia con diniego delle circostanze attenuanti generiche; condannare gli stessi al ristoro dei danni patrimoniali e non patrimoniali patiti dalla parte civile quantificati in € 56.000,00; dichiarare provvisoriamente esecutiva la condanna al risarcimento del danno o, in subordine, pronunciare una condanna alla provvisionale non inferiore a € 10.000,00; subordinare l'eventuale beneficio della sospensione condizionale della pena al ristoro dei danni della parte civile; in ogni caso, condannare gli imputati alle spese legali di intervento della parte civile, come da nota spese depositata.

DIFESA IMPUTATI: chiede l'assoluzione degli imputati perché il fatto non costituisce reato.



Motivazione

Con decreto di citazione diretta a giudizio del 24.2.2011 V. e M. venivano chiamati a rispondere del delitto meglio descritto in epigrafe.

All'udienza dell'11.1.2012, prima dell'apertura del dibattimento, la LAV Lega Anti Vivisezione Onlus si costituiva parte civile e il difensore, nonché procuratore speciale degli imputati, dichiarati contumaci, chiedeva procedersi nelle forme del rito abbreviato.

Acquisiti il fascicolo del P.M. , una memoria ex art.121 c.p.p. e una breve CTP depositate in Cancelleria a cura del difensore di parte civile, all'udienza del 10.2.2012, Il Tribunale, sentita la discussione delle parti, decideva la causa dando lettura del dispositivo trascritto in calce al presente atto, riservandosi ai sensi dell'art. 544 c.3 c.p.p. il termine di giorni 60 per il deposito della motivazione.

Dalla documentazione versata in atti (annotazione di servizio della Questura di Milano, verbali di sopralluogo e ordinanza di chiusura dell'attività del ristorante della [redacted] sas per motivi igienico-sanitari del Dipartimento Veterinario della ASL di Milano, s.i.t. rese da [redacted] e [redacted] nonché cnr del 6.7.2010), emerge la seguente ricostruzione dei fatti che hanno dato origine al procedimento.

Alle ore 18,22 del 28.6.2010, su disposizione della C.O., una Volante della Questura interveniva in c.so di Porta Ticinese n.106 presso l'esercizio commerciale "Japanese Restaurant Kyto" dove la richiedente, tale G. Luana, riferiva che poco prima aveva notato un uomo (poi identificato in H. T.), aiutato da una donna di origine cinese (poi identificata in J. A., titolare del suddetto esercizio commerciale), che scaricava dal portabagagli della sua autovettura Volkswagen tg. ZB due scatole di cartone forate e, dopo averle introdotte in un sacco di plastica di colore nero, le portava in via all'interno dei locali del ristorante. La aveva avvertito il "113" in quanto aveva sentito una specie di guaito provenire dalle scatole e credeva vi fosse ricoverato un cane. Abitanti della zona riferivano inoltre alla PG di aver visto in precedenza personale cinese del ristorante che scaricava e maneggiava animali (es. tonni) e alimenti (pollo e pesce) trasportati con furgoni privi di sistema di surgelazione.

Gli operanti entravano nel retro del ristorante e subito notavano tre cittadini cinesi, poi identificati in , che, alla vista della Polizia, tentavano di occultare all'interno di un sacco di plastica di colore nero cinque anatre decapitate e ancora sanguinanti mentre una sesta era posta su un tavolo moribonda. Il pavimento si presentava sudicio e pieno di sangue mentre le anatre avevano le zampe legate con lo scotch da imballaggio.

Durante l'intervento giungevano sul posto sia la P.L. che personale della ASL - U.O. Veterinaria che, verificate le pessime condizioni igienico-sanitarie dei locali, ne disponeva la chiusura amministrativa.

Orbene, oltre alle violazioni amministrative che presumibilmente sono state poi contestate agli imputati, la Procura di Milano ha ravvisato la sussistenza degli estremi del delitto di maltrattamento di animali aggravato di cui all'art. 544 ter c.3 c.p. disponendo la citazione a giudizio di tutti e cinque i cittadini di origine cinese sorpresi nell'atto di concorrere a cagionare la morte di 5 anatre dopo aver loro legato le zampe con dello scotch da imballaggio e tagliato il collo. 

La prospettazione accusatoria trova conforto nelle riportate risultanze processuali e risulta quindi pienamente fondata. Come si è riportato nel riassumere gli atti, il fatto storico della lesione prima e dell'uccisione poi delle anatre risulta accertato ed è sicura la partecipazione di tutti e cinque gli imputati trovati sul posto.

In diritto si osserva che la norma incriminatrice, introdotta dalla L. 20 luglio 2004, n. 189 nel libro secondo del codice penale, capo 3, titolo IX bis avente ad oggetto i "delitti contro il sentimento per gli animali", è volta a proibire comportamenti che, "per crudeltà e senza necessità" arrecano lesioni e/o sofferenze agli animali, oltre che la morte. L'oggetto di tutela è dunque, oltre all'animale in sé, il sentimento di pietà e di compassione che l'uomo prova verso gli animali e che viene offeso quando un animale subisce crudeltà e ingiustificate sofferenze.

La tutela penale del "sentimento per gli animali" logicamente presuppone, proprio il riconoscimento sociale di un valore proprio degli animali e del loro rapporto con l'uomo, che deve essere improntato al massimo rispetto, compatibile però con il soddisfacimento di altri interessi umani considerati dall'ordinamento prevalenti.

Ciò è reso evidente dalla configurazione dei delitti contro il sentimento per gli animali: anche l'uccisione dell'animale (l'offesa, al fondamentale diritto alla vita) è sanzionata dall'art. 544 bis non indiscriminatamente, ma solo se cagionata "per crudeltà o senza necessità".

Che la tutela penale arretri di fronte ad interessi umani, ritenuti prevalenti, lo dimostra anche la disposizione contenuta nell'art. 19 ter Disp. Coord. c.p., introdotto dalla l. 189/2004, che espressamente limita l'operatività delle norme incriminatrici in esame, escludendo che queste si applichino "ai casi previsti" da leggi speciali in materia di animali e, in particolare, a quelle in materia di caccia, pesca, allevamento, macellazione, sperimentazione scientifica, attività circense e giardini zoologici, oltre che alle manifestazioni storiche e culturali autorizzate dalla Regione competente.

E va rilevato che nella specie l'episodio accertato non rientra tra tali casi "scriminati" poiché non si è trattato di "macellazione" di animali destinati all'alimentazione, pratica regolamentata dal D.lvo 333/98 il quale ne disciplina specificatamente le modalità e le autorizzazioni. Non si trattava di macellazione, la cui normativa è tutelata in via amministrativa, posto che gli imputati non erano gli allevatori degli animali né erano titolari di un macello. Né le anatre erano destinate al consumo personale, privato e/o familiare, unico caso nel quale è ancora oggi tollerata la pratica "a domicilio" di "tirare il collo" alle galline sempre che si svolga "in modo tale da risparmiare agli animali eccitazioni, dolori e sofferenze evitabili" (cfr. artt. 3 e 9 D.lvo citato).

Proprio dalla lettura delle disposizioni sulla macellazione prevista per i volatili da cortile si evince che si tratta di animali che, secondo gli esperti (ma anche non, considerato che si tratta di bestie dotate di sistema nervoso), hanno caratteristiche etologiche tali per cui, in certe condizioni, soffrono sicché l'omesso rispetto della normativa minima prevista per il trasporto e la macellazione di tali animali consente di qualificare il fatto accertato come maltrattamento di animali.

Così appare evidente che trasportare le anatre in un portabagagli privo d'aria all'interno di scatoloni forati e con le zampe legate dallo scotch provoca sofferenze inutili anche in caso di viaggi brevi e che tagliare il collo all'anatra (c.d. jugulazione, ossia resezione dei vasi, concetto diverso da decapitazione), senza averla prima stordita, provoca dolore nella prima fase di dissanguamento poiché la morte non è istantanea.

L'ingiustificata sofferenza degli animali non risultava poi necessitata da alcuna esigenza degna di tutela. Tale non è l'alimentazione in un esercizio pubblico posto che il ristoratore, nel rispetto della normativa del settore, deve approvvigionarsi della merce per i clienti attraverso canali ufficiali e sicuri e non certo uccidere gli animali in cortile. Il reperimento e il sacrificio degli animali era dunque illegale, clandestino, sommario e gratuito e dunque non appariva motivato da alcuna necessità o giustificazione ma solo da mera convenienza.

L'uccisione delle anatre così come effettuata dagli imputati è stata pertanto immotivatamente e volontariamente preceduta da una pratica lesiva degli animali che integra oggettivamente e soggettivamente il maltrattamento penalmente rilevante.

Passando al trattamento sanzionatorio, tenuto conto dei criteri di cui agli artt. 133 e 133 bis c.p. ed in particolare del contesto in cui sono stati accertati i fatti in ragione delle condizioni igienico- sanitarie pessime dei locali, del numero degli animali maltrattati e della circostanza che gli stessi sono stati anche uccisi (vedi al riguardo la sanzione detentiva prevista dalla limitrofa norma di cui all'art. 544 bis c.p.) , concesse agli imputati le circostanze attenuanti generiche trattandosi di soggetti privi di precedenti penali e giudiziari, si ritiene congruo irrogare a

ci la pena detentiva pari a mesi due di reclusione (pena base : mesi 4 e gg. 15 di reclusione, ridotta a mesi 3 di reclusione ex art. 62 bis c.p., ridotta di 1/3 come sopra per il rito).

Segue per legge la condanna degli imputati alle spese processuali.

Sussistono i presupposti di cui agli artt. 163 e ss. c.p. per concedere a tutti i prevenuti i benefici della sospensione della pena e della non menzione della condanna nel certificato penale rilasciato su richiesta dei privati.

All'accertata responsabilità penale consegue, ai sensi degli artt.185 c.p. e 2059 c.c., la condanna dei prevenuti, in solido, al risarcimento dei danni non patrimoniali e morali alla parte civile LAV Lega Anti Vivisezione Onlus. Premesso che le altre parti processuali nulla hanno eccepito in merito alla legittimazione ad agire e alla esistenza dei danni non patrimoniali azionati dal predetto ente -presupposti riconosciuti in via astratta e con riferimento all'ente in questione dalla ormai costante giurisprudenza-, quanto accertato costituisce una grave violazione delle norme a tutela degli animali e dunque rappresenta senza dubbio una compromissione dei diritti e degli interessi dei consociati e degli associati di un ente che ha come fine primario e statutario la protezione dei diritti degli animali.

Tali danni possono essere quantificati in via equitativa nella somma complessiva di € 12.000,00 tenuto conto del numero degli animali maltratti e uccisi (6), del luogo (ristorante nel centro di Milano) ove è stato commesso il reato e del numero, superiore a due, dei soggetti coinvolti e riconosciuti responsabili.

Tutti gli imputati vanno infine condannati alla rifusione, in solido, delle spese processuali sostenute dalla parte civile che si liquidano, in ragione della natura della causa e dell'impegno professionale effettivo, conformemente alla nota spese depositata, nella misura complessiva di € 900,00, oltre rimb. forf. Del 12,5%, IVA e CPA..

P.Q.M.

visti gli artt. 442, 533, 535. c.p.p.,

dichiara

q. Xu nei colpevoli del reato loro ascritto e, concesse le attenuanti generiche, li condanna alla pena di mesi due di reclusione ciascuno, già ridotta per il rito, oltre al pagamento delle spese processuali.

Pena sospesa e non menzione per tutti gli imputati.

Visti gli artt. 538 e ss. c.p.p.

Condanna

I predetti imputati, in solido, al risarcimento del danno in favore della parte civile LAV Lega Anti Vivisezione, che liquida nella misura di € 12.000,00 nonché alla rifusione delle spese di lite che liquida in € 900,00 oltre rimb. spese generali, IVA e CPA.

Fissa

Il termine di gg. 60 per il deposito della motivazione.

Milano, 10.2.2012

Il Giudice

Maria Teresa Guadagnino

